

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

XXXXXXXX

SEDUTA DELL'8.8.2018

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: MONACO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		GATTI		PAOLINI	
BERARDINETTI		GEROSOLIMO	X	PAOLUCCI	
BRACCO		IAMPIERI	X	PEPE	
CHIODI	X	INNAURATO		PETTINARI	
D'ALFONSO		MARCOZZI		PIETRUCCI	
DI DALMAZIO	X	MARIANI		RANIERI	
D'IGNAZIO		MAZZOCCA		SCLOCCO	
DI MATTEO	X	MERCANTE		SMARGIASSI	
DI NICOLA		MONACO		SOSPIRI	
DI PANGRAZIO		MONTICELLI			
FEBBO		OLIVIERI	X		

VERBALE N. 112/2

OGGETTO: Legge regionale: Abruzzo 2019 - Una legge per l'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 1^a Commissione consiliare svolta dal presidente Di Nicola che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Uditi gli interventi del consigliere Pietrucci e del presidente D'Alfonso;

Udito, altresì, l'intervento del consigliere Sospiri;

Visto il progetto di legge n. 57/2014 di iniziativa consiliare recante: Abruzzo 2019 - Una legge per l'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES);

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamenti nn. 1 e 2 a firma del consigliere Pietrucci che, messi ai voti, sono approvati;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/



Consiglio Regionale

Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge ha ad oggetto l'inquadramento della funzione dell'Aquila Città capoluogo di Regione e del suo territorio nel complessivo assetto della Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di solidarietà e di coesione sociale che consentono di perseguire l'armonico ed adeguato sviluppo di tutte le aree della Regione. Reca disposizioni volte a valorizzare le peculiarità del territorio dell'Aquila che rappresentano patrimonio della collettività abruzzese, nonché ad assicurare il recupero dell'ordinaria qualità della vita in considerazione delle specifiche esigenze del territorio.
1. Ferme restando le funzioni già attribuite, la Regione, sentita la Provincia dell'Aquila ed il Comune dell'Aquila, può conferire a quest'ultimo ulteriori funzioni amministrative, circoscritte al rispettivo territorio, nell'ambito delle materie di propria competenza legislativa.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:
 - a) con l'espressione "*città dell'Aquila*" si intende il sistema intercomunale composto, oltre che dal Comune dell'Aquila, dai Comuni di Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte e Poggio Picenze;
 - b) con l'espressione "*sistema territoriale dell'Aquila*" si intende l'area del comprensorio aquilano, così come individuato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 3 (Organo di raccordo)

1. Allo scopo di assicurare il raccordo istituzionale tra gli enti coinvolti e l'attuazione della presente legge, è istituita la Conferenza per la città Capoluogo (di seguito Conferenza), senza costi aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
2. La Conferenza in composizione permanente è formata: dal Presidente della Regione Abruzzo, o da un suo delegato; dal Sindaco dell'Aquila, o da un suo delegato; da un sindaco scelto, ogni due anni, fra i sindaci dei comuni di cui all'articolo 2. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione Abruzzo, sentito il Sindaco del Comune dell'Aquila.
3. Alla Conferenza partecipano, inoltre, gli assessori della Regione Abruzzo e del Comune dell'Aquila competenti per le questioni oggetto dei lavori di ogni singola seduta.

4. La Conferenza ha sede presso le sedi istituzionali della Regione Abruzzo, del comune dell'Aquila, previa intesa con il Comune stesso.

Art. 4

(Attività programmatica della Conferenza)

1. La Conferenza in composizione permanente redige un programma di investimenti strategici, da realizzarsi nell'arco del periodo finanziario di riferimento, e comunque nella durata degli strumenti della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dal Comune dell'Aquila e dalla Regione, secondo il metodo del dialogo competitivo e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5. Il programma di investimenti strategici assicura la programmazione pluriennale degli interventi.
2. La Conferenza svolge altresì attività di pianificazione ai sensi degli articoli da 8 a 13.

Art. 5

(Settori e priorità di intervento)

1. Il Comune dell'Aquila e la Regione, nell'individuazione delle priorità programmatiche, tengono conto delle specifiche esigenze e condizioni del territorio della città dell'Aquila, con particolare riguardo:
 - a) alle condizioni economiche;
 - b) al deficit infrastrutturale;
 - c) alle esigenze di coesione sociale;
 - d) alla particolare collocazione geografica ed alla conformazione di tale territorio;
 - e) alla esigenza di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale;
 - f) ai fattori di miglioramento dei sotto-misuratori del Benessere Equo e Sostenibile (BES), individuati nei progetti e negli studi che in tale materia ha realizzato l'ISTAT.
2. L'individuazione delle priorità programmatiche tiene conto, altresì, dei seguenti criteri:
 - a) qualità urbana del territorio (ivi compresa la riqualificazione urbana e degli spazi comuni nonché il recupero dei centri storici) e sviluppo dell'accessibilità interna ai sotto-sistemi insediativi;
 - b) valorizzazione delle risorse tipiche del territorio;
 - c) elevata sostenibilità ambientale e adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali;
 - d) sviluppo economico, sociale e culturale dell'intera Regione;
 - e) coesione territoriale fra i sistemi insediativi del territorio, coerentemente con i principi contenuti nello studio di fattibilità, progetto di territorio 2 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Abruzzo, allo scopo di favorire la creazione di un sistema partenariale fra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Molise.

Art. 6

(Programmazione regionale)

1. Nell'elaborazione delle linee guida per i progetti di sviluppo finanziati con fondi nazionali ed europei, la Regione Abruzzo si impegna a prevedere strategie che tengano conto delle prerogative della città dell'Aquila e della Regione, in modo da favorire processi di valorizzazione di tali realtà che garantiscano la crescita dello sviluppo economico e del benessere dell'intera Regione.

2. La Regione si impegna, inoltre, a integrare il dossier per la Regione adriatico-ionica (EUSAIR), presentato al CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo), con il sistema integrato-trasversale (SIT), costituito dai poli dell'Aquila, di Sulmona, di Avezzano e di Carsoli.

Art. 7

(Assegnazione delle risorse)

1. Per l'attuazione degli interventi strategici di cui all'articolo 4, la Regione Abruzzo eroga contributi finanziari al Comune dell'Aquila ed ai Comuni individuati dall'articolo 2, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale e secondo il metodo del dialogo competitivo. Tali contributi, conseguiti per la capacità progettuale, possono essere utilizzati dall'Ente assegnatario esclusivamente per le finalità di cui alla presente legge.

Titolo II

Valorizzazione delle peculiarità del territorio

Art. 8

(Funzione di coordinamento e sicurezza del territorio)

1. Considerata la particolare natura e conformazione della città dell'Aquila e del territorio dell'Aquila, la Conferenza predispone iniziative volte a favorire l'insediamento nella città dell'Aquila di strutture formative di protezione civile.
2. La Conferenza programma la realizzazione di interventi migliorativi della capacità strutturale di gestione e prevenzione del rischio derivante da situazioni di criticità, ponendo particolare attenzione alla tutela delle categorie sociali particolarmente esposte.

Art. 9

(Cooperazione turistica)

1. La Conferenza progetta iniziative di coordinamento fra gli operatori turistici abruzzesi, allo scopo di sviluppare un sistema di cooperazione fra i territori montani e quelli costieri che migliori la promozione turistica complessiva della Regione e rafforzi la coesione sociale e la crescita economica della Regione medesima.
2. La Regione Abruzzo, considerata l'elevata potenzialità del turismo (invernale ed estivo) collegato al sistema montano della città dell'Aquila e del "sistema territoriale dell'Aquila", programma iniziative che favoriscono lo sviluppo sostenibile delle aree montane.

Art. 10

(Ambiente)

1. La Regione Abruzzo individua quale interesse primario la tutela e la promozione dell'ambiente, sia in quanto bene comune da preservare, sia in quanto fondamentale risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio, nonché per la salvaguardia del benessere della vita.

2. La Regione Abruzzo programma tutte le attività necessarie alla realizzazione e alla promozione dei progetti "Appennino Parco d'Europa".
3. La Conferenza pianifica tutti gli interventi necessari ai fini della promozione, della salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente nelle zone montane, anche di concerto con i parchi nazionali e regionali.

Art. 11

(Patrimonio artistico)

1. Considerato l'elevato valore del patrimonio architettonico, culturale e artistico della città dell'Aquila e del territorio dell'Aquila, la Conferenza promuove tutte le attività necessarie al recupero, alla conservazione e alla promozione dei beni culturali.

Art. 12

(Attività culturali e sportive)

1. La Conferenza avvia attività di ascolto delle associazioni culturali e sportive presenti nella città dell'Aquila e nel "sistema territoriale dell'Aquila", allo scopo di programmare interventi settoriali finalizzati ad aumentare l'incidenza sociale delle attività svolte da tali associazioni, anche in considerazione del ruolo che la cultura e lo sport rivestono nella prevenzione dei fenomeni di disagio sociale e nella facilitazione dell'integrazione.

Art. 13

(Perdonanza Celestiniana)

1. Si riconosce alla Perdonanza Celestiniana il valore di patrimonio dell'intera collettività abruzzese. Considerati gli effetti favorevoli per l'identità culturale e turistica del territorio regionale che possono derivare da un'adeguata promozione dell'evento, la Regione Abruzzo si impegna a promuovere la collocazione attrattiva dell'evento medesimo.
2. La Conferenza in composizione permanente pianifica le attività necessarie alla valorizzazione dell'esperienza della Perdonanza Celestiniana, anche occupandosi di organizzare annualmente un festival delle religioni e delle fedi, coinvolgendo i siti del cammino celestiniano.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 14

(Personale e organizzazione)

1. La Regione Abruzzo, allo scopo di garantire al Comune dell'Aquila e ai Comuni del "sistema territoriale dell'Aquila" una dotazione di organico adeguata rispetto agli oneri derivanti dalla presente legge, può ricorrere, previa intesa con i comuni interessati e con l'assenso del dipendente, all'assegnazione temporanea del personale del proprio organico di appartenenza, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), o al comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Art. 15

(Attività di controllo e monitoraggio)

1. La Regione al fine di assicurare l'effettivo conseguimento dei risultati attesi, pone in essere le necessarie attività di controllo e monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, oltreché sulla qualità e la tempestività degli interventi.

Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno 2019 e pertanto per l'anno 2018 non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per il biennio 2018-2020, agli oneri di cui all'articolo 7, stimati per entrambe le annualità in euro 785.000,00, e corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con le risorse stanziata nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 2 del bilancio pluriennale 2018-2020, stanziamento di nuova istituzione, iscritte con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Agli oneri per gli esercizi successivi, corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con legge di bilancio.
4. Le risorse di cui alla presente legge sono assegnate dalla Regione secondo il principio dell'addizionalità.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 112/2 dell'8.8.2018, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

Allegato 1
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)

1. Campotosto
2. Montereale
3. Capitignano
4. Cagnano Amiterno
5. Barete
6. Pizzoli
7. Scoppito
8. L'Aquila
9. Castel del Monte
10. Santo Stefano di Sessanio
11. Villa Santa Lucia
12. Ofena
13. Calascio
14. Barisciano
15. Castelvechio Calvisio
16. Carapelle
17. Poggio Picenze
18. Lucoli
19. Fossa
20. San Pio delle Camere
21. Ocre
22. San Demetrio né Vestini
23. Tornimparte
24. Prata d'Ansidonia
25. Capestrano
26. Caporciano
27. Rocca di Cambio
28. Villa Sant'Angelo
29. Navelli
30. Fagnano Alto
31. Rocca di Mezzo
32. Fontecchio
33. San Benedetto in Perillis
34. Collepietro
35. Acciano
36. Tione degli Abruzzi
37. Molina
38. Secinaro
39. Castelvechio Subequo
40. Gagliano Aterno

41. Castel di Ieri
42. Goriano Sicoli



Consiglio Regionale

Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)

Relazione della Prima Commissione Consiliare Permanente

Il presente progetto di legge d'iniziativa consiliare è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in data 29.12.2014, rispettivamente alla Prima Commissione per competenza e per parere alle Commissioni Seconda, Terza, Quinta e al CAL.

Sul progetto di legge sono stati acquisiti il parere favorevole del CAL in data 22.01.2015 e il parere della Seconda Commissione consiliare il 18.4.2016.

Complessivamente sono stati presentati 611 emendamenti e un subemendamento.

Nel corso dei lavori 13 emendamenti e un subemendamento sono stati approvati, 17 emendamenti sono stati respinti e i restanti sono stati ritirati dai rispettivi proponenti o sono decaduti a seguito dell'approvazione dei relativi emendamenti e subemendamenti.

La Prima Commissione ha provveduto al voto degli emendamenti, dei sub emendamenti, degli articoli nonché dell'intero articolato durante le sedute del 27 giugno 2018 e del 6 agosto 2018 durante le quali sono stati approvati, con votazioni separate, a maggioranza regolamentare, 13 emendamenti e respinti 17, altresì è stato approvato un sub emendamento.

Infine il Presidente ha posto in votazione l'intero articolato come emendato e i Consiglieri presenti lo hanno approvato all'unanimità.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Di Nicola, Pietrucci, Innaurato, Balducci e Paolini più delega Monaco.

Relazione introduttiva

La presente legge si inserisce nel complesso quadro d'insieme socio-economico del territorio regionale e, in particolare, dell'aquilano, attualizzando e concretizzando obiettivi di definizione dell'assetto strutturale della Regione Abruzzo. Mediante le disposizioni contenute nella presente legge si definisce il ruolo della città dell'Aquila, capoluogo della Regione, e si individuano gli strumenti per la realizzazione di politiche di valorizzazione delle peculiarità del territorio aquilano che costituiscono possibile motore di sviluppo per la Regione. I segnali di stagnazione dell'economia regionale, risalenti alla fine degli anni novanta, sommati alle devastanti problematiche emerse con l'attuale crisi economica e agli effetti del terremoto – che, pur avendo materialmente colpito la città dell'Aquila, ha aggravato la situazione economico-sociale di tutta la Regione – costituiscono la motivazione primaria della normativa.

In tale legge si tende a concretare l'interesse regionale per l'assolvimento, da parte della città dell'Aquila, del ruolo di capoluogo dell'Abruzzo, selezionando alcuni assi strategici di intervento, con il fine: di favorire interventi di adeguamento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture materiali ed immateriali regionali, sia per ampliare il ruolo

strategico dell'aquilano, sia per creare nuove attività produttive, ampliando le opportunità di lavoro e formazione all'interno del territorio del capoluogo; di individuare, nell'ambito della strategia infrastrutturale regionale, il fabbisogno della città dell'Aquila e del suo territorio in relazione alla loro valenza strategica regionale che deve essere al servizio di tutti i cittadini abruzzesi; di valorizzare le risorse tipiche del territorio, anche sfruttando le potenzialità turistiche che le condizioni naturalistico-ambientali offrono; di conservare e tutelare il patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico della città e del territorio, seriamente danneggiato dal sisma dell'anno 2009; di raggiungere l'equilibrio territoriale tra aree montane e zone costiere, attualizzando la coesione sociale e perseguendo l'interesse e il benessere economico di tutta la Regione.

Più nel dettaglio, si intende innescare un processo che nel lungo periodo porti la città dell'Aquila ad essere il polo amministrativo istituzionale della Regione, anche mediante l'attribuzione, da realizzarsi con successive leggi regionali, al Comune dell'Aquila di funzioni amministrative in materie di competenza legislativa regionale. A tal fine, si prevede la possibilità di attribuire al Comune dell'Aquila fondi regionali da destinare all'esercizio delle funzioni amministrative assegnate, nonché all'assolvimento degli oneri derivanti dal ruolo e dalla funzione di capoluogo.

Inoltre, la legge tende a disegnare un percorso che, nel lungo periodo, potrebbe determinare la rivisitazione dell'assetto degli enti locali dell'aquilano, adeguandolo alle necessità dimensionali oggi indispensabili per il perseguimento di obiettivi socialmente ed economicamente rilevanti e alle esigenze di bilancio nazionale e regionale, anche allo scopo di migliorare la qualità dell'attività amministrativa e di favorire l'efficienza e il buon andamento dell'attività amministrativa medesima. Per gli esposti motivi, la legge opera un riferimento al sistema intercomunale della città dell'Aquila e ad un richiamo al più vasto comprensorio aquilano e determina la creazione di uno strumento di coordinamento dell'azione degli enti coinvolti nell'attuazione della presente normativa, la Conferenza per L'Aquila Capoluogo, attribuendogli anche un accentuato ruolo di impulso politico e amministrativo.

Si è anche ritenuto di dover fissare alcuni obiettivi programmatici di rilevante interesse, quali la tutela del territorio, da perseguire sia mediante la valorizzazione e il totale recupero del patrimonio artistico culturale, sia mediante la tutela dell'ambiente, inteso come l'insieme dei beni comuni e delle tradizioni che caratterizzano l'area interessata dalla legge e ne fanno un *unicum* nazionale. Si è considerato di prestare attenzione alla tutela della sicurezza dei cittadini, sia valorizzando l'enorme patrimonio di protezione civile che nell'aquilano si è sviluppato e si continua a sviluppare, sia incrementando o creando strumenti per la programmazione pluriennale in materia di consumo del suolo, sicurezza sismica e tutela della salute.

In ogni caso, al di là degli obiettivi programmatici fissati dalla legge, si indicano dei settori di intervento con ambito vasto, in modo da consentire all'organo di raccordo amministrativo creato di agire esercitando la propria discrezionalità amministrativa, dovendosi però utilizzare il metodo della programmazione pluriennale e i parametri di riferimento ufficialmente riconosciuti come indicatori del BES, di seguito meglio articolati.